



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

**APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON
OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE. CIG**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	3
ART. 2 - DURATA	3
ART. 3 –IMPORTO DELL’APPALTO.....	4
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 5 - PERSONALE.....	5
ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
ART. 7- PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITA’ E PENALITA’.....	6
ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO.....	7
ART. 9 – PAGAMENTO A SALDO	8
ART. 10 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP	8
ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA.....	8
ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 13 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE	9
ART. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE	10
ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	11
ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	11
ART. 17-SUBAPPALTO.....	12
ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 19 - INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA.....	13
ART. 20 -DISCIPLINA ANTIMAFIA.....	14
ART. 21 - PATTO D'INTEGRITA'.....	14
ART. 22 - PRIVACY.....	14
ART. 23 - PROCEDURE OPERATIVE E SICUREZZA.....	15
ART. 24 - OBBLIGHI SULLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.....	15
ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	16
ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO.....	17
ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO SPESE CONTRATTUALI	17
ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	17
ART. 29 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME.....	18



Piazza De Gasperi, 1 - 20024 Garbagnate Milanese
www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE PER UNA DURATA DI ANNI TRE CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE. CIG

CPV 79200000-6

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza fiscale nella redazione della contabilità iva ed irap commerciale, nella compilazione della dichiarazione iva ed irap e relativo invio telematico, per il periodo 01/05/2020-30/04/2023, per il Comune di Garbagnate Milanese in osservanza di:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)” e ss.mm.ii;
 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
 - Regolamento UE 2016/679 “Regolamento in materia di protezione dei dati personali” ;
 - d.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
 - “*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*”, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
 - Piano triennale AgID 2019/2021;
 - Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
 - Patto di Integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 18/11/2019;
 - Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014;
 - Indicazioni operative per l’applicazione del codice degli appalti nell’ambito dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 03/02/2020;
 - il manuale “Modalità Tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica e-procurement ARIA S.p.a. di Regione Lombardia;
 - il Disciplinare di gara, nonché tutta la documentazione di gara;
- e, per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, dalle norme del Codice Civile.

ART. 2 - DURATA ED OPZIONE DI ESTENSIONE DELLA DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di anni tre a decorrere dal giorno dell'avvenuta aggiudicazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di esercitare la facoltà di estendere la durata temporale del servizio per 3 (tre) anni agli stessi patti, modalità e condizioni contrattuali, con l'eccezione di cui al periodo successivo, comunicando tale risoluzione via pec almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In caso di rinnovo, non verrà richiesta per i tre anni di estensione del contratto, l'esecuzione del servizio di cui **di cui all'art. 4, lettera a), punto 1**, del presente capitolato, infatti l'esecuzione di tale servizio è richiesta solo per il primo anno di espletamento dei servizi oggetto d'appalto, ed entro tale termine temporale si dovrà concludere la relativa fase di esecuzione.

Il prezzo dell'eventuale rinnovo triennale verrà calcolato, per l'offerta risultata aggiudicataria, secondo quanto definito al successivo art. 3.

Al termine della durata del servizio, in alternativa alla predetta facoltà di estensione temporale, o in caso di cessazione anticipata dello stesso, l'Appaltatore è tenuto a garantire, previa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio in regime di temporanea proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione Comunale.

L'importo complessivo contrattuale del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza del limite di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 ferme restando le condizioni di aggiudicazione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il valore stimato dell'appalto è pari ad € 30.000,00,00 al netto di iva, di cui:

base d'asta per l'intero periodo di durata del contratto (36 mesi) € 15.000,00 al netto di iva;

opzione rinnovo per ulteriori mesi 36 pari ad € 15.000,00, al netto di iva;

il prezzo dell'opzione di rinnovo verrà definito decurtando il prezzo dell'offerta aggiudicataria della percentuale di cui **all'art. 4, lettera a), punto 1**;

Avendo l'appalto ad oggetto servizi di natura intellettuale l'importo degli oneri di sicurezza è stimato in € 0,00.

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'oggetto del contratto è costituito dall'insieme delle attività professionali come di seguito descritte.

A) Iva - Assistenza fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

assistenza da parte dell'aggiudicatario ai fini di garantire all'Ente:

1 - Nuova ricognizione servizi rilevanti ai fini IVA all'interno dell'Ente (separazione tra attività commerciale e attività istituzionale), l'esecuzione dovrà concludersi **ENTRO IL PRIMO**

ANNO dall'avvio dell'appalto; ai fini della determinazione del prezzo dell'eventuale rinnovo, a questa fase del servizio viene attribuito **un peso del 6,67 % del prezzo del contratto**;

2 – la regolare tenuta della contabilità Iva;

3 – determinazione del pro-rata definitivo relativo alle annualità 2020-2021-2022;

4 – determinazione del saldo finale relativo all'annualità 2020-2021-2022;

5 – redazione comunicazioni trimestrali e invio telematico;

6 – redazione della Dichiarazione Iva relativa all'annualità 2021 (anno di imposta 2020) – annualità 2022 (anno d'imposta 2021) ed annualità 2023 (anno di imposta 2022);

7 – l'invio telematico della dichiarazione Iva relative alle annualità suindicate;

B) Irap – Assistenza fiscale ai fini dell'imposta Regionale sulle Attività Produttive

Assistenza da parte dell'aggiudicatario ai fini di garantire all'Ente:

1 – la verifica dei risultati contabili (economico-patrimoniali) delle attività commerciali per le quali è stata esercitata l'opzione ai fini Irap (metodo ordinario);

2 – applicazione del comma 2 dell'art. 10-bis del Dlgs. N. 446/97, circa il risparmio sulle retribuzioni del "personale promiscuo" (della Funzione n. 01 del Bilancio);

3 – redazione della Dichiarazione Irap relativa all'annualità 2020 (anno di imposta 2019), annualità 2021 (anno di imposta 2020) e annualità 2022 (anno di imposta 2021);

4 – l'invio telematico della Dichiarazione Irap relativo alle annualità suindicate;

C) Assistenza Continuativa:

1 – informazioni tempestive, anche telefoniche, su iva/irap e particolari novità legislative intervenute;

2 – assistenza telefonica;

3 – formulazione di pareri scritti su appositi quesiti dell'Ente;

4 – altre modalità offerte dal concorrente.

ART. 5 - PERSONALE

La Società deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dalla Stazione Appaltante.

La Società si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dagli accordi integrativi territoriali in vigore. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società assume l'obbligo di agire in conformità alle disposizioni in materia di privacy e sicurezza, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e ss.mm.ii. e al Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), e di operare in accordo con le disposizioni emesse dal DPO della Stazione appaltante, garantendo il rispetto di tutte le normative in materia.

La Società si impegna ad osservare misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili, di cui possa eventualmente venire in possesso nell'esecuzione del servizio.

Ai sensi della legge 196/2003 e s.s.mm.ii. e al Regolamento UE n. 2016/679, l'Amministrazione, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati sensibili relativi all'utenza del servizio e delle attività ad esso collegate, designa la Società responsabile del trattamento dei dati.

La Società procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente, in particolare:

- tratterà i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- adotterà misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- restituirà alla scadenza contrattuale tutti i dati, password, documenti e tutti gli atti in suo possesso.

La Società assume l'obbligo di agire in modo che il proprio personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento a qualsiasi titolo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., al momento della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

ART. 7- PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ E PENALITÀ

I rilievi inerenti le non conformità di servizi previsti dal presente Capitolato sono contestati e notificati tempestivamente alla Società tramite PEC.

Se entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della contestazione di cui sopra, la Società non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, la Stazione Appaltante applicherà le penalità indicate nel presente Capitolato e provvederà ad introitare le somme dovute secondo le modalità specificate all'art. 8 "Modalità di pagamento".

Qualora la Società non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, od abbandoni il servizio in modo arbitrario, la Stazione Appaltante, oltre ad addebitare alla Società ogni danno conseguente, nonché i costi sostenuti dall'Ente per il compimento degli interventi non eseguiti od eseguiti in modo inadeguato dalla Società, applicherà una penale, in misura giornaliera, pari allo 1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale, come stabilito dall'art. 117 del DPR n. 554 del 21.12.1999 nonché dell'art. 113-bis del Codice degli Appalti.

La penale, nella stessa misura, trova applicazione anche nei seguenti casi, rispetto alle date di scadenza:

- ritardo nell'invio telematico delle comunicazioni trimestrali
- ritardo nell'invio telematico della Dichiarazione Iva annuale
- ritardo nell'invio telematico della Dichiarazione Irap annuale.

L'importo complessivo delle penalità non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se le penali sono tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 26.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da semplice comunicazione scritta all'Appaltatore, da parte del Direttore del Settore, inviata via PEC.

E' data facoltà alla Società di formulare le proprie controdeduzioni, tassativamente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

Qualora le controdeduzioni prodotte non fossero ritenute giustificative alla contestazione mossa, verrà applicata la penalità prevista con provvedimento del Direttore del Settore competente e si procederà al suo recupero mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili.

Il Comune si riserva comunque, in relazione alla gravità dell'inadempienza/non conformità, di provvedere d'ufficio alla segnalazione agli organi competenti.

A seguito di ripetute o gravi violazioni delle condizioni contrattuali, l'Ente si riserva di valutare l'opportunità di rescindere il contratto.

L'Ente riscuoterà la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave irregolarità nell'esecuzione dell'appalto, spetta all'Ente il diritto di eseguire d'ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Aggiudicatario per il fatto che ha determinato l'inadempimento.

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione, che dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dall'avviso.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato verrà interamente finanziato con mezzi propri di bilancio.

I pagamenti saranno disposti su presentazione di fattura a cadenza semestrale, previa verifica del Direttore dell'esecuzione dell'esatto adempimento delle prestazioni.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice dei Contratti, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo delle prestazioni nel certificato di pagamento è operata una trattenuta dello 0,50% che verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante della verifica di conformità del servizio reso.

La fattura in formato elettronico dovrà contenere l'esatta indicazione del servizio interessato, il CIG relativo alla presente gara, i dati e le informazioni che la Stazione appaltante riterrà di chiedere.

Ogni pagamento è altresì subordinato:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratto;

- c) in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00 iva esclusa, come fissato dalla l. 27/12/2017, n. 205, art. 1 commi 986 e 988, iva esclusa, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui risulti un adempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non vengono corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.

La Società non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dal pagamento del corrispettivo è detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate alla ditta e quant'altro dalla stessa dovuto.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, è applicabile il tasso d'interesse legale. In ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

ART. 9 - PAGAMENTO A SALDO

Il saldo delle prestazioni è pagato previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

In tale occasione la stazione appaltante provvede alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del Codice dei contratti, ed allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 10 – NUOVE CONVENZIONI CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora la società affidataria non sia disposta ad una revisione del prezzo dell'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni CONSIP S.P.A. / ARIA S.P.A. rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

La Stazione appaltante eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso la Stazione appaltante provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% (dieci per cento) di quelle ancora da eseguire.

ART. 11 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 93 del codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto eccedente il 20% (venti per cento).
2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'art. 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante in conformità all'art. 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di analogo documento.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.
6. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 5 e 103, comma 10 del Codice dei contratti.

ART. 13 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, come richiamato dall'art. 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 11 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'art. 12 sono ridotti:

1. del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO9000;
2. del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del punto 1, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccolo e medie imprese;
3. del 30% (trenta per cento), anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20%(venti per cento),per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
4. del 20% (venti per cento),anche cumulabile con la riduzione dei commi 1 e 2, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento CE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
5. del 15% (quindici per cento), anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, per gli operatori economici in possesso della certificazione UNI EN ISO 14064-1 o della certificazione UNI ISO/TS 14067;
6. del 30% (trenta per cento), nei contratti di servizi e forniture, non cumulabile con i punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti, per beneficiare delle riduzioni, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

ART. 14 – OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'esecuzione del servizio, liberando a tale titolo la Stazione appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione "a regola d'arte" nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale.

E' a carico dell'Appaltatore l'adozione, nell'esecuzione del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità di tutto il personale.

La Stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo appalto.

Conseguentemente l'Appaltatore esonera la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte della Stazione appaltante, in caso di condanna.

Le spese che eventualmente la Stazione appaltante dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questi rimborsate.

A tal fine l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna del servizio apposita polizza assicurativa per responsabilità civile per una somma assicurata (massimali/sinistri) non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tre milioni) prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono imputabili alla Stazione appaltante.

Tale polizza dovrà avere durata almeno pari a quella del contratto e dovrà essere prorogabile fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore resta responsabile anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Ai sensi dell'art. 103, comma 10 del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 15 – ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico della Società.

La Società deve garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

La Società si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema di gestione del servizio.

La Società dovrà sostenere i costi relativi all'assolvimento degli obblighi derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.

ART. 16 – DIVIETO CESSIONE APPALTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione, salvo la stessa avere facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo con diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991 n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente.

ART. 17 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice dei contratti, ai soggetti affidatari del contratto e' consentito procedere al subappalto, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata alla verifica della regolarità del DURC dell'Appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende appaltare;
- d) documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare;
- e) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata nonché l'assenza di motivi di esclusione.

Il contratto di subappalto dovrà essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo sia in termini prestazionali che economici con particolare riferimento alle certificazioni aziendali e del personale richieste in sede di gara.

L'Aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi subappaltati.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

ART. 18 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti

dedicati, anche se in via non esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane Spa, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto per il presente servizio dovranno avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero da altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, fatta eccezione per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi.

Costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'inosservanza dell'obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di diffida, con semplice comunicazione scritta da parte dell'Ente alla Società sulla volontà di avvalersi della clausola risolutiva da inviare entro 8 (otto) giorni dalla scoperta dell'evento con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti con la Stazione appaltante sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Si impegna pertanto ad inserire in ogni subcontratto inerente le prestazioni oggetto del presente appalto, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 19 – INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA E RETRIBUTIVA

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 6 del Codice dei contratti, qualora si riscontri un'inadempienza contributiva risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Altresì in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni a favore del personale addetto al servizio appaltato, la Stazione appaltante procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'Appaltatore il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione e l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle retribuzioni entro i termini stabiliti e non presenti contestazioni sulle richieste, la Stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

ART. 20 – DISCIPLINA ANTIMAFIA

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative previste dalla normativa antimafia.

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITA'

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 06/11/2012 n. 190, recante “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, l'Appaltatore si impegna ad accettare e a rispettare il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese” approvato con Deliberazione di Giunta n. 108 del 18/11/2019.

Ai sensi dell'art. 4 del “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese”, qualora la Stazione appaltante accerti il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni ivi contenute, oltre alla segnalazione agli Organi/Autorità competenti, ciò comporterà l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- esclusione dalla procedura di affidamento ed escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

ART. 22 – PRIVACY

I dati personali conferiti ai fini della stipula e gestione del contratto di appalto saranno processati secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ed al Regolamento UE n. 2016/679.

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Garbagnate Milanese ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: Piazza Alcide De Gasperi, 1 20024 Garbagnate Milanese (MI) PEC comune@garbagnate-milanese.legalmail.it tel 02.78618200;
- b) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) del Comune di Garbagnate Milanese sono i seguenti: e-mail: rpd@comune.garbagnate-milanese.mi.it;

- c) Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d) La finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e) L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b) Regolamento UE n. 2016/679 tra i quali di chiedere al titolare del trattamento sopra citato l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f) I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Garbagnate Milanese implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla Legge n. 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi eccetto i casi previsti dal diritto nazionale e dall'Unione europea;
- g) Il periodo di conservazione dei dati è correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- h) Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia, 11, CAP 00187 ROMA – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 23 – PROCEDURE OPERATIVE E SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) inerente alle proprie attività, finalizzato all'individuazione dei rischi di diversa natura.

L'Appaltatore ai fini della tutela della sicurezza sul posto di lavoro, dovrà ottemperare scrupolosamente a ogni normativa vigente o che potrebbe divenire cogente durante lo svolgimento delle prestazioni, in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene e salubrità dei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità delle persone addette all'espletamento del servizio e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore prescriverà al proprio personale, addetto allo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare e richiedere tale rispetto.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare e far osservare dal proprio personale o da suoi eventuali subappaltatori tutte le norme interne, i regolamenti e le procedure vigenti.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

ART. 24 - OBBLIGHI SULLE NORME DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nel rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

L'Appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso ai sensi del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 introdotto dalla legge n. 190/2012.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e del Codice di comportamento del Comune di Garbagnate Milanese approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2014 la Società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal richiamato Codice di comportamento .

La violazione da parte della Società degli obblighi di cui al citato Codice di comportamento dei dipendenti, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

ART. 25 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- a) inadempimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) difformità nella realizzazione del servizio rispetto a quanto indicato in fase di offerta. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) impiego di forme di occupazioni al di fuori dei vincoli e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- f) aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- g) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una misura o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in materia di antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, comma 1 del Codice dei contratti;
- h) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali apertura di una procedura concorsuale o di fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'art. 110 del Codice dei contratti;
- i) mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni contenute nel "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Garbagnate Milanese".

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della Stazione Appaltante, del risarcimento per danni subiti.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.

Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi a carico della Società con cui il contratto è stato risolto.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione via PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

Inoltre alla risoluzione contrattuale si procederà qualora la Società si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato ovvero, qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per la Stazione Appaltante, ovvero vi sia stato grave inadempimento della Società stessa nell'espletamento del servizio mediante associazione in partecipazione e cessione anche parziale del contratto.

Si procederà alla risoluzione del contratto dopo due contestazioni, effettuate via PEC ed in assenza di giustificazioni ritenute valide dalla Stazione Appaltante; la risoluzione contrattuale sarà comunicata alla Società mediante PEC che produrrà effetto dalla data della notificazione.

La Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dal Comune, compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ART. 27 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta certificata.

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della Società.

La Società dovrà provvedere al pagamento dell'imposta di bollo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, il Comune lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno a carico dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

ART. 28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella applicazione del presente contratto e che non dovesse essere risolta in via conciliatoria tra le parti, sarà devoluta al Tribunale di Milano. Per il rimborso delle spese, il pagamento dei danni e quanto dovuto a titolo di penale la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti della Società.

ART. 29 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Garbagnate Milanese,

IL RUP
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO
DOTT.SSA ANNAMARIA DI MARIA